



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001295/P  
Del 25/11/2015 08 38 06  
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VI  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Il Welfare delle bambine e dei bambini – Disposizioni per i nuovi servizi integrativi dell’infanzia” (Reg. Gen. n. 99)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Enza Amato, Loredana Raia.

Depositata in data 19 novembre 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 25 NOV. 2015

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
Gruppo PD

Prot.N° 014 del 17/11/2015

Al Presidente  
Consiglio Regionale  
della Campania  
**On. Rosa D'Amelio**

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge

Si trasmette in allegato la proposta di legge " Il Welfare delle Bambine e dei bambini" ai sensi dell' art. 96 del Regolamento interno del Consiglio Regionale aa firma dei consiglieri Enza Amato e Loredana Raia

ATTIVITA' LEGISLATIVA  
REG. GEN. N. 99

Enza Amato

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0015625/A**

Del 19/11/2015 08 37 51  
Da CR A SERASS

Loredana Raia

17/11/15  
Enza Amato



## Proposta di legge

ATTIVITA' LLGVA  
REG. GEN. N. 99

### "Il Welfare delle bambine e dei bambini. Disposizioni per i nuovi servizi integrativi all'infanzia"

#### Relazione di accompagnamento

La seguente proposta di legge denominata "Il Welfare delle bambine e dei bambini. Disposizioni per i nuovi servizi integrativi all'infanzia", è volta a completare la definizione normativa dell'offerta dei servizi socio educativi rivolti all'infanzia presenti sul territorio regionale e in parte regolamentati nel Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari (Dgr 107 del 23/04/2014) di cui al Regolamento di esecuzione della L.R. 11/2007, adeguandola alle innovazioni, normative, teoriche e di prassi, che si sono avute nello specifico settore di competenza. In particolare, la proposta di legge individua, definisce e detta le disposizioni generali inerenti i servizi definiti "spazio bambini" e "nido familiare".

Come indicato dal I articolo della proposta di legge, la stessa risponde alle indicazioni derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), nonché dall'articolo 8, comma 1, lettera i) e b) dello Statuto regionale. Gli interventi e i servizi disciplinati dalla presente legge si inseriscono quindi nel più ampio sistema degli interventi e dei servizi sociali regionali, disciplinati dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

Intende perseguire, prioritariamente, l'obiettivo di favorire un equilibrato sviluppo psicofisico e un'adeguata crescita educativa del bambino, conciliandolo ai tempi di vita e lavoro dei genitori, in particolar modo della madre, sì da facilitare e favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Questa tipologia di servizi è nata e si è sviluppata in nord Europa, dove da tempo viene riconosciuta la figura della *Tagesmutter*, "la mamma di giorno", definita anche "mamma accogliente" o "mamma educatrice", e da alcuni anni si è favorevolmente diffusa in molte regioni italiane, in special modo del centro nord. Questi servizi si sono infatti mostrati particolarmente utili nel sopperire alle croniche mancanze dell'assistenza infantile pubblica.

Tra le principali caratteristiche di questi servizi sono la personalizzazione dell'offerta e la flessibilità degli orari e dei giorni di apertura, sì da rispondere alle esigenze delle famiglie e dei genitori della società contemporanea, che non solo vede prevalere un modello familiare spesso monoparentale, ma, soprattutto, evidenzia la necessità di garantire il connubio tra i diritti della donna alla piena partecipazione alla vita pubblica e lavorativa a quelli dello specifico ruolo di madre.

Non solo la carenza dei nidi tradizionali, ma anche la loro rigidità (di orari e giorni di apertura), spesso mal si conciliano con le necessità derivanti dall'attuale organizzazione del mondo del lavoro, e questi servizi integrativi si sono dimostrati particolarmente utili, riuscendo, al contempo anche a migliorare la qualità del tempo che i genitori possono trascorrere con i propri figli.

La proposta di legge qui presentata adegua i servizi di welfare per i bambini e le bambine all'evoluzione del concetto e dei conseguenti diritti di genitorialità, sì come sono oggi maturati a fronte dei mutamenti socio economici intercorsi.

In attesa di un più complessivo riordino e potenziamento dei servizi per l'infanzia, che pure si auspica si possa realizzare in tempi certi e brevi, sì da equiparare i livelli di offerta dei servizi territoriali per l'infanzia almeno agli standard nazionali, si interviene con la proposta di legge che segue per definire, riguardo agli specifici settori di intervento, un quadro legislativo di riferimento chiaro e puntuale utile a rispondere alle esigenze dei bambini e dei loro genitori, specialmente le donne.

Inoltre, questi servizi, con la definizione di una specifica figura professionale, rispondono anche all'esigenza di cantierabilità occupazionale del settore, determinando nuove opportunità di lavoro e forme di economia sociale in linea con le innovazioni intercorse in materia di formazione degli operatori per i servizi socio educativi per la prima infanzia.

La seguente proposta di legge, senza determinare alcun aggravio di spesa, è volta ad ampliare e razionalizzare l'offerta di welfare dedicato alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie, disciplinando nei 9 articoli che la compongono la tipologia di servizi e le forme di titolarità e di gestione (artt. 3,4), individuando i destinatari (art. 5), definendo i servizi "spazio bambini" e "nido familiare" (artt. 6,7), indicando i requisiti minimi di funzionamento (art.8) e quindi l'entrata in vigore della legge (art.9).

VA(PD) AR(PD)



## Proposta di legge


### "Il Welfare delle bambine e dei bambini. Disposizioni per i nuovi servizi integrativi all'infanzia"

#### Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo psicofisico e un'adeguata crescita educativa del bambino, riconosciuto come soggetto titolare di diritti individuali, giuridici, civili e sociali, conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori e facilitare la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'articolo 8, comma 1, lettera i) e b) dello Statuto regionale, detta disposizioni in materia di nuovi servizi socio - educativi integrativi per la prima infanzia
2. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata di servizi socio-educativi sul territorio mediante l'integrazione fra servizi pubblici e privati per la creazione di un sistema omogeneo di offerta in funzione delle esigenze educative dei bambini e dei bisogni delle famiglie;
3. Gli interventi e i servizi disciplinati dalla presente legge si inseriscono nel più ampio sistema degli interventi e dei servizi sociali regionali, disciplinati dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

#### Art. 2 (Interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. L'articolo 28, comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 è così modificato, dopo la lettera h) è inserita la seguente lettera  
"i) promuovere servizi socio educativi integrativi per la prima infanzia volti a sostenere spazi educativi in grado di ospitare in accoglienti contesti familiari e informali minori da zero a trentasei mesi, valorizzando i legami di comunità
2. L'articolo 25 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 è così modificato, dopo il numero 6) è inserito il seguente numero  
7) All'interno del servizio informativo sociale viene definito uno specifico un sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia.  
I requisiti funzionali di questo sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia saranno individuati dalla giunta entro 90 giorni dall'approvazione del seguente provvedimento

VA (AA)  (PD)

**Art. 3**  
(Tipologie dei servizi)

1. I servizi socio-educativi integrativi per l'infanzia sono servizi d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini in età compresa da tre a trentasei mesi, concorrono con le famiglie alla crescita e alla formazione dei minori nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa e consistono in:

- a) spazio bambini, dedicato a bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato;
- b) nido familiare, realizzato in contesti domiciliari;

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere, in via sperimentale, ulteriori tipologie di servizi socio-educativi integrativi per far fronte a bisogni emergenti o a particolari situazioni sociali e territoriali.

**Art. 4**  
(Forme di titolarità e di gestione)

1. Le forme di titolarità e gestione dei servizi socio-educativi integrativi finalizzate ad un'offerta qualificata e diversificata si basano sull'integrazione fra pubblico e privato e sono:

- a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei comuni o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) titolarità e gestione privata convenzionata;
- d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

2. L'affidamento dei servizi avviene:

- a) secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni;
- b) nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) valutando le offerte secondo il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa.

3. I comuni e gli altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti provvedono a definire un elenco completo dei servizi socio-educativi integrativi presenti sul proprio territorio, dandone adeguata comunicazione alla popolazione e adoperandosi perché tali servizi siano funzionali a rispondere in modo esaustivo alle necessità e richieste della cittadinanza.

**Art. 5**  
(Destinatari)

1. Destinatari dei servizi socio-educativi integrativi sono minori di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

2. I servizi sono aperti a tutti i bambini rientranti nella fascia di età di cui al comma 1, residenti nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri non accompagnati.

**Art. 6**  
(Spazio bambini)

1. Lo spazio bambini è un servizio socio-educativo integrativo, di tipo territoriale, che accoglie quotidianamente bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi, senza somministrazione del pasto principale e concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini offrendo un'organizzazione flessibile che ammette una frequenza diversificata nell'arco della giornata, in rapporto alle esigenze dell'utenza.

V.A. (PD) R. (PD)

2. Lo spazio bambini garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'eventuale interruzione del servizio fra la mattina ed il pomeriggio.
3. Ciascun bambino può frequentare lo spazio bambini per un massimo di cinque ore giornaliere, o al mattino o al pomeriggio.
4. È consentita l'apertura di spazi bambini realizzati in edifici preesistenti all'interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati, purché realizzati in contesti che garantiscano il rispetto delle norme di sicurezza e salubrità con riguardo alla tutela dei minori e la definizione di spazi adeguati al loro benessere, alla socializzazione e al gioco.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, sono definiti nel Catalogo dei servizi, i requisiti soggettivi e funzionali per l'erogazione del servizio

#### Art. 7

##### (Nido familiare)

1. Il nido familiare è un servizio socioeducativo integrativo realizzato in contesti domiciliari, quali abitazioni private o altri locali in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione, che accoglie fino a un massimo di sei bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.
2. Nel rispetto del limite di ricettività di cui al comma 1, possono essere accolti nel servizio di nido familiare fratelli o sorelle dei bambini utenti di cui al comma 1, di età non superiore ai sei anni
3. Il nido familiare:
  - a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
  - b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività dei bambini e di un locale dedicato al cambio e all'igiene degli stessi.
  - c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione
  - d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
  - e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini.
4. Il nido familiare ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali di cui al comma 5 sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.
5. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la somministrazione del pasto principale, che può essere fornito dalla famiglia o preparato sul posto con modalità che tutelino la sicurezza dei bambini.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, sono definiti nel Catalogo dei servizi, i requisiti soggettivi e funzionali per l'erogazione del servizio

#### Art. 8

##### (Requisiti minimi per il funzionamento )

1. Ai fini dell'apertura e del funzionamento del nido familiare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche in materia di segnalazione certificata d'inizio di attività (SCIA).
2. La gestione dei servizi è affidata ad una a persona adulta autorizzata dai genitori, in possesso dei requisiti individuati dagli articoli 6 e 7 della presente legge o ad un organismo del terzo settore, di cui all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, che svolge attività nel campo dei servizi socio-educativi.
3. Il gestore dei servizi
  - a) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie

UA (PA) (PD)

dei bambini;

b) adotta un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;

c) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.

d) assicura il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Vincenzo Iorio (PD)  (PD)